

S. 1966/18



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

*Verbale di discussione*

Sez/Coll: LA

R.G: 1444/2015

All'udienza collegiale del giorno **03/12/2018** ore **09:45**

**PRESIDENTE** Dr. PICCIAU GIOVANNI **Relatore**  
**Giudice/Consigliere** Dr. DOSSI GIULIA  
**Giudice/ausiliario** Dr. BOVE LAURA

Con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario  
Chiamata la causa

Appellante

**Avv. GUARISO ALBERTO**

ASGI - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE  
AVVOCATI PER NIENTE ONLUs  
SICET - SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO - MILANO  
ANOLF CISL MILANO ONLUS

**Avv. GUARISO ALBERTO**

Appellato

REGIONE LOMBARDIA

**Avv. TAMBORINO MARIA LUCIA**

Convenuto

COMUNE DI MILANO

**Avv.**

E' presente per le parti appellante l'avv. Guariso e per Regione Lombardia è presente l'avv. Tamborino.

Si dà atto della presenza della dott.ssa Fagnani Miriam per la pratica forense.

L'avv. Guariso esibisce copia del ricorso in riassunzione regolarmente notificato in data 20/9/2018  
La Corte visto la regolarità della notifica dichiara **la contumacia del Comune di Milano.**

Dopo la relazione introduttiva i difensori discutono la causa riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti.

La Corte

Si ritira in camera di consiglio e delibera come da dispositivo di cui dà lettura.

Assistente Giudiziario  
Violante Senatore

Il Presidente  
Giovanni Picciau

S. 1966/18

N.R.G.

Dispositivo di sentenza  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
Composta dai sigg.ri magistrati

Dott. Giovanni Picciau  
Dott.ssa Giulia Dossi  
Dott. ssa Laura Bove

PRESIDENTE Rel.  
CONSIGLIERE  
CONSIGLIERE Ausiliario

All'udienza del 3 dicembre 2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

Appellanti

ASGI  
Avvocati per niente onlus

Contro

Regione Lombardia  
Comune di Milano

Appellata  
Appellato contumace

**PQM**

In riforma dell'ordinanza n.32032/2015 del Tribunale di Milano:  
dichiara il carattere discriminatorio della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 3495/2015 del 30.4.2015 nella parte in cui , ai fini dell'accesso al Fondo sostegno affitti , prevede per i cittadini extra UE: a) il requisito dell'esercizio di una regolare attività , anche in modo non continuativo , di lavoro subordinato ed autonomo ; b) il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia; e conseguentemente il carattere discriminatorio , sotto i medesimi profili , della determina PG n. 264079 del 8.5.2015 e det. N. 68/2015 ( protocollo 12.5.2015 ) del Comune di Milano , direzione centrale casa e demanio ;  
ordina alla Regione Lombardia di modificare la DGR suddetta ( e per quanto occorra al Comune di Milano di modificare le determinate di cui sopra ) con la eliminazione dei requisiti suddetti per i cittadini extra UE;





ordina alla Regione Lombardia e per quanto occorra al Comune di Milano , ciascuno per la parte di rispettiva competenza , di riaprire i termini per la presentazione delle domande ai nuovi aventi diritto ;

ordina alla Regione Lombardia e per quanto occorra al Comune di Milano di ammettere la domanda della signora \_\_\_\_\_ a parità di condizioni con i cittadini italiani e di erogarle la prestazione del fondo sostegno affitti in misura di euro 1100,00;

condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in favore di parte appellante liquida in complessivi euro 5800,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ; con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Compensa le spese del doppio grado fra parte appellante ed il Comune di Milano.

Milano , 3 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
Giovanni Picciau

